

Sentenza 27/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere– relatore
Elisa BORELLI	Primo Referendario

nel giudizio iscritto al n. 2390 del registro di segreteria sul conto giudiziale reso dall'economo del Comune di Salorno, sig.ra Sara Tomasini, per l'esercizio finanziario 2020;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere Francesco Targia, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio e l'economo signora Sara Tomasini;

F A T T O e D I R I T T O

1. Con relazione n. 12/2024 il magistrato designato all'esame del conto giudiziale reso dall'economo del Comune di Salorno per l'esercizio 2020 - sig.ra Sara TOMASINI – ed iscritto al n. 2390 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 del c. g. c., l'esame dello stesso.

Al riguardo, ha segnalato la presenza di criticità con riferimento alle spese di seguito indicate:

- Buono 3 – euro 60,00 – Bicchierata membri commissione edilizia;
- Buono 5 – euro 276,00 – Rinfresco natalizio;
- Buono 11 – euro 103,40 – pasto con i membri dell’Ispettorato forestale;
- Buono 18 – euro 193,84 – rimborso spese per seduta commissione giudicatrice concorso di idee per l’edificio Herrenhof;
- Buono 19 – euro 50,00 – spese per concorso pubblico tecnico comunale;
- Buono 33 – euro 89,00 – spese per pranzo commissione concorso pubblico segretario comunale.

In particolare, ha fatto presente che le predette spese non risultano in linea con il disposto degli artt. 214 e 215 della legge regionale n. 2 del 2018 e dell’art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle spese di rappresentanza, approvato con delibera consiliare n. 43 dell’11 novembre 2020 e successive modifiche. Inoltre, le predette spese non risulterebbero ascritte tra le spese di rappresentanza, come confermato dal loro mancato inserimento nel relativo elenco per l’anno 2020.

Infine, ha rappresentato:

- riguardo ai buoni 3 e 11, che i membri della commissione edilizia, al pari dei rappresentanti della forestale, agiscono nell’ambito dei propri compiti di servizio;
- con riferimento al buono 5, che la spesa in esame non assume alcuna connotazione di promozione dell’Amministrazione;
- relativamente ai buoni 18, 19 e 33, che i membri delle commissioni di concorso non rivestono alcun titolo per la fruizione dei benefici concessi,

anche in considerazione della circostanza che normalmente godono di un emolumento per l'espletamento dell'indennità.

2. Con nota in data 18 settembre 2024, la sig.ra Tomasini ha evidenziato la regolarità delle spese. In particolare, ha fatto presente che:

- la spesa per la bicchierata con i membri della commissione edilizia (buono 3) è stata effettuata come forma di ringraziamento per la collaborazione prestata anche da soggetti non remunerati;

- il rinfresco per il Natale (buono 5), a causa dell'emergenza pandemica, è stato effettuato a gennaio e allo stesso hanno partecipato consiglieri, assessori e dipendenti del comune;

- il pasto con i rappresentanti del corpo forestale (buono 11) è stato effettuato a margine dell'incontro annuale tenutosi per la discussione degli interventi da effettuarsi sul territorio, al fine di consolidare i rapporti tra i due enti nell'interesse della collettività;

- le spese effettuate in occasione della seduta della commissione giudicatrice del concorso di idee per l'edificio Herrenhof (buono 18) hanno riguardato il vitto fornito a tre commissari che ne avrebbero avuto diritto in quanto in missione, si tratterebbe, pertanto, del pagamento, in modo irruotale, di somme comunque dovute;

- la spesa per i pasti per il personale di altro ente impegnato nelle commissioni di concorso (buoni 19 e 33), effettuata tramite l'economo, sarebbe comunque gravata sull'Amministrazione essendo la stessa tenuta a rimborsare le spese di vitto sostenute dai componenti della commissione in missione.

3. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, chiedeva dichiarasi

l'irregolarità del conto e della gestione con conseguente non ammissione a discarico. Al fine segnalava che le spese per i singoli buoni oggetto di rilievo non risultano ascrivibili tra le spese di rappresentanza.

4. Il Collegio, esaminati gli atti e la documentazione versata in giudizio, ritiene di dover segnalare, con riferimento ai singoli buoni, quanto segue.

Dalla documentazione in atti, prodotta anche a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, emerge che la spesa effettuata col buono 11 può considerarsi ricompresa tra le spese di rappresentanza ammissibili di cui all'art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle spese di rappresentanza e, segnatamente, tra le spese per *“scambi di esperienza con altri enti nei diversi settori di attività”*, ipotesi questa disciplinata dalla lettera f). Si tratta, infatti, di un pasto offerto ai rappresentanti del Corpo forestale dopo l'incontro annuale tenutosi per la discussione degli interventi da effettuarsi sul territorio, al fine di consolidare i rapporti tra le due amministrazioni.

Diversamente, non possono ritenersi incluse tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per la bicchierata coi membri della commissione edilizia e quelle per il rinfresco natalizio (buoni 3 e 5). Al riguardo, deve evidenziarsi che la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di precisare che *“la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola amministrazione verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. ... La violazione dei criteri finalistici appena indicati conduce*

all'illegittimità della spesa sostenuta dall'ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza" (Sez. reg. controllo Lombardia, delib. n. 64/2024/VSG). Nel caso di specie i cennati requisiti e finalità non possono ritenersi sussistenti, non essendo presenti nelle menzionate occasioni soggetti esterni e non essendo, quindi, le spese di cui trattasi, con ogni evidenza, in alcun modo utili ad accrescere il prestigio e la reputazione dell'ente verso l'esterno.

Un discorso a parte meritano, in ultimo, le spese sostenute per il pagamento dei pasti in favore dei componenti delle commissioni di concorso in missione (buoni 18, 19 e 33). Le predette spese, infatti, con ogni evidenza non rientrano né tra quelle di rappresentanza, né tra quelle economali, ma sono spese delle quali, nelle forme del rimborso delle spese per missioni, il comune si sarebbe dovuto far carico.

5. Ciò posto, in disparte l'ottica sostanzialistica che ha condotto alle formulate valutazioni e conclusioni, il Collegio non può sottacere che, sul piano procedurale, nessuna delle qui riconosciute spese di rappresentanza o per missioni avrebbe dovuto essere sostenuta in via economale (il ricorso alla quale attiene, come è noto, al normale funzionamento degli uffici), bensì secondo la disciplina dell'art. 2 ("Stanziamento e procedimento per l'effettuazione delle spese") dell'apposito regolamento in materia, adottato dal Comune di Salorno ai sensi dell'art. 215 ("Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza") della legge regionale n. 2/2018 o attraverso mandato di pagamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di contabilità dell'ente.

Invero non si comprende, salvo ipotizzare un censurabile disordine

gestionale all'interno dell'Amministrazione municipale, per quale ragione si sia impropriamente utilizzato il canale di spesa economale anziché quello prescritto dalla normativa regionale e dai cennati regolamenti.

Aggiungasi che una tale, scorretta, modalità procedurale comporta, per quel che attiene le spese di rappresentanza, un *vulnus* del principio di trasparenza sotteso alla prescritta pubblicazione delle predette spese di rappresentanza sostenute di anno in anno (art. 16, c. 26, d.l. n. 138/2011), laddove una parte delle stesse (come nella specie accaduto) venga senza fondamento convertita in spese economali.

8. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare parzialmente irregolare il conto giudiziale reso dalla sig.ra Sara Tomasini, economo del Comune di Salorno, per l'esercizio 2020.

Conseguentemente, la sunnominata dovrà restituire al Comune l'importo dei buoni rimasti privi di idonea giustificazione, per un totale di euro 336,00, da rivalutare a decorrere dal 15 gennaio 2020, data del più recente tra gli ordini di pagamento in questione.

Sulla somma così rivalutata saranno applicati gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giustizia, da rimborsare allo Stato, seguono la (pur parziale) soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano dichiara parzialmente irregolare, nei sensi specificati in motivazione, il conto giudiziale in epigrafe e condanna l'agente contabile Sara TOMASINI al pagamento in favore del Comune di Salorno della somma di euro 336,00, da rivalutare a decorrere

dal 15 gennaio 2020; sull'importo così rivalutato saranno applicati gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giustizia, da rimborsare allo Stato, seguono la soccombenza e si liquidano in euro 112,00.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

L'estensore

Il presidente

Francesco Targia

Enrico Marinaro

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno 18/10/2024

Il funzionario

Tamara Mosconi

(firmato digitalmente)